



DIRETTIVA N. 2 DEL 09/09/2020

OGGETTO: *annotazione nel REA delle inibizioni alla prosecuzione dell'attività che provengono dai SUAP comunali*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTO l'art. 2 lett. b) della legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, che prevede, in tema di riordino delle funzioni della Camera di Commercio, la competenza nella *“formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;*

VISTO, altresì, l'art. 43-bis comma. 1 lett. b) del D.P.R. 445/2000, introdotto dall'art.6 comma 2, lett.f-quinquies del D.L. 13 maggio 2011 n.70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui lo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)** *“invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico”* de *“le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali”* e stabilisce che *“le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti”*;

VISTO il D.P.R. 160/2010 che, in attuazione dell'art. 38 comma 3 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, ha recato norme sulla tenuta e gestione dello Sportello Unico Attività Produttive in modalità telematica;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 comma 8 del D.P.R. 160/2010 secondo cui *“il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5”* che *“individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento”*;

PRESO ATTO che l'art. 4 comma 11 del medesimo decreto affida l'esercizio delle funzioni telematiche del SUAP in capo alla Camera di Commercio territorialmente competente in carenza dei requisiti di idoneità dei Comuni;

TENUTO CONTO che, nel caso previsto al punto precedente, il portale telematico messo a disposizione delle Camere di Commercio da parte di Infocamere, assicura il flusso di dati tra SUAP e Registro Imprese in piena rispondenza della normativa succitata e la conseguente corretta alimentazione del fascicolo informatico d'impresa;

CONSIDERATO che il collegamento tra SUAP e Registro Imprese, secondo quanto specificato



dall'art. 4, comma 9, lettera d) del decreto più volte citato garantisce **“l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'art.9 del D.P.R. 581/1995 con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati”** attraverso l'invio da parte del SUAP del contenuto della SCIA via SPC (Servizio Pubblico di Connettività);

AVUTO RIGUARDO alla disposizione dell'art.4 comma 6 del citato D.Lgs. 219/2016 che stabilisce che **“una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è inviata, con modalità informatica ovvero telematicamente, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa”**;

CONSIDERATO che tra i provvedimenti conclusivi di procedimenti sono da annoverare quelli “a contenuto negativo” come i divieti/inibizioni di prosecuzione di attività, le dichiarazioni di archiviazione o di annullamento delle S.C.I.A. *et similia*;

CONSIDERATA l'articolata evoluzione normativa del R.E.A. che, partendo dal Registro Ditte (L.630/1981, D.M.09/03/1982), che affonda le proprie radici nel Regio Decreto 2011 del 1934 (artt.46,47,48,49,50,51), approdando al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative e alla sua apposita sezione per tutto ciò che non è confluito nel Registro delle Imprese (DPR 581/1995, D.Lgs 59/2010, D.M. 26/10/2011, L.180/2011, D.Lgs 147/2012, L.147/2013, D.lgs 219/2016, Circolari ministeriali del 1996 e 1997, Parere Consiglio di Stato 2008/2009, Parere MiSE alla CCIAA di Brescia del 29/12/2016), intersecandosi con l'altrettanto articolata normativa del S.U.A.P. e del Fascicolo d'Impresa (D.Lgs.112/1998, D.L.112/2008, L.133/2008, DPR 159/2010, DPR 160/2010, art. 43-bis del DPR 445/2000), in stretta correlazione con le S.C.I.A. – segnalazioni certificate di inizio attività (di cui agli artt.19, 19-bis e 20 della L.241/1990 e ss.mm.ii.) e con i regimi amministrativi di cui alle cc.dd. riforme Madia (D.Lgs. 126/2016 e D.Lgs 222/2016), oltre che alla Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (art.9 D.L. 7/2007), ha finito per identificare il R.E.A., nei limiti del principio di tipicità e tassatività delle iscrizioni, come la proiezione del fascicolo elettronico d'impresa nell'ambito della interoperabilità SUAP-REA al fine della massima condivisione di dati e notizie negli scambi bidirezionali SUAP-FASCICOLO/FASCICOLO-SUAP;

RITENUTO, quindi, che l'adempimento di cui alla presente direttiva, costituendo un'inibizione di attività notificata dal S.U.A.P. anche all'impresa interessata che, pertanto, continua ad avere un obbligo concorrente con quello dell'Ufficio Registro Imprese al fine della iscrizione dell'inibizione medesima;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. “Servizi Anagrafici e Certificativi”;

DISPONE

- di procedere direttamente, a cura dell'ufficio **“Gestione SUAP e Fascicolo Elettronico d'impresa”**, successivamente al decorrere dei 30 giorni che avrebbe l'impresa per denunciare in autonomia la cessazione dell'attività, senza necessità di avvisi di avvio di procedimento, né dei consequenziali provvedimenti inibitori, all'annotazione d'ufficio nel REA, in corrispondenza della descrizione dell'attività denunciata, degli atti conclusivi di procedimenti amministrativi a contenuto negativo



CAMERA DI COMMERCIO
FOGGIA

AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI
Ufficio REGISTRO IMPRESE

come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i divieti di prosecuzione di attività, le dichiarazioni di archiviazione, le dichiarazioni di annullamento delle S.C.I.A. che siano trasmesse dai SUAP telematici, gestiti ai sensi dell'art. 4 comma 11 del DPR 160/2010, sulla base della documentazione trasmessa con le modalità tecniche e telematiche previste dalla normativa citata in premessa;

- di indicare nella annotazione suindicata il protocollo SUPRO generato dal sistema.

**Il Conservatore
del Registro delle Imprese
dott.ssa Lorella Palladino**
firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005